

ProLitteris

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

SSA

Société Suisse des Auteurs, société coopérative

SUISA

Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali

SUISSIMAGE

Società svizzera per i diritti degli autori di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 3a Dall'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione secondo la LRTV fino al 2026

Diffusione di emissioni Utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi, in particolare musica di sottofondo

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 7 novembre 2016. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 182 del 20 settembre 2017.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Bellariastrasse 82, 8038 Zürich Telefono 0844 234 234 (8 centesimi al minuto)

http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch

Α. Oggetto della tariffa

1 Repertori

1.1 La tariffa concerne i diritti d'autore relativi

- alle opere letterarie e alle opere delle arti figurative del repertorio di ProLitteris
- alle opere drammatiche e operistiche del repertorio della Société Suisse des Auteurs (SSA)

2

- alle opere musicali non teatrali del repertorio della SUISA (qui di seguito «musica»)
- alle opere audiovisive del repertorio di SUISSIMAGE

1.2 La tariffa concerne inoltre i diritti di protezione affini relativi

- alle esecuzioni del repertorio di SWISSPERFORM
- ai supporti sonori in commercio e ai supporti audiovisivi in commercio che contengono esecuzioni del repertorio di SWISSPERFORM
- alle emissioni radiofoniche e televisive del repertorio di SWISSPERFORM.

2 Utilizzazione dei repertori

2.1 La tariffa concerne le utilizzazioni dei seguenti diritti in Svizzera e nel Liechtenstein:

- la diffusione di emissioni radiofoniche e televisive o di opere e prestazioni rese disponibili (art. 10 par. 2 lett. f, art. 33 par. 2 lett. e, art. 35, art. 37 lett. b e art. 38 in combinato disposto con l'art. 22 par. 1 LDA nonché l'art. 10 par. 2 lett. f, art. 37 par. 2 lett. e, art. 41, art. 42 lett. b e art. 43 in combinato disposto con l'art. 25 par. 1 LDA FL):
- l'esecuzione di opere e prestazioni tramite supporto sonoro (art. 10 par. 2 lett. c e art. 35 LDA nonché art. 10 par. 2 lett. c e art. 41 LDA FL);
- l'esecuzione di opere e prestazioni tramite supporto audiovisivo (art. 10 par. 2 lett. c e art. 35 LDA nonché art. 10 par. 2 lett. c e art. 41 LDA FL).

Esempi di utilizzazioni contemplate dalla tariffa:

- Riproduzione di emissioni radiofoniche e registrazioni musicali;
- Riproduzione di emissioni televisive o film, nella misura in cui non si tratti di proiezioni di film annunciate con indicazione di luogo e orario oppure di public viewing su schermi con una diagonale superiore ai 3 metri:
- Gestione di terminali multimediali interattivi

Per quanto riquarda l'utilizzazione dei diritti sopra indicati, la tariffa ha carattere sussidiario rispetto a tutte le altre tariffe delle società di gestione svizzere. Si riferisce pertanto in particolare a utilizzazioni non regolamentate nelle seguenti tariffe:

- Tariffa comune E
- Tariffe comuni H, Hb e HV
- Tariffe comuni Ka e Kb
- Tariffa comune L
- Tariffa comune Ma
- Tariffe comuni 3b e 3c

La presente tariffa si applica pertanto – fatto salvo il punto 2.2 – alle utilizzazioni sopra indicate in tutte le tipologie di locali, ad es. in locali di vendita, ristoranti, sale di ricreazione, locali di lavoro, sale riunioni, locali per seminari, camere per ospiti (vi rientrano le camere d'albergo e le camere di degenza, celle carcerarie, appartamenti di villeggiatura, ecc.), musei, mostre, ecc., nonché per la musica di attesa nelle telecomunicazioni.

Nell'applicazione della presente tariffa si tiene conto delle eventuali modifiche risultanti da una decisione passata in giudicato relativamente a un procedimento di ricorso nell'appendice TC 3a.

Per quanto riguarda i diritti d'autore, con il pagamento delle indennità conformemente alla lettera C sono altresì compensati i diritti per la registrazione della musica su supporti sonori per l'utilizzo esclusivo relativamente alle utilizzazioni previste dalla presente tariffa.

2.2 Singole società di gestione non detengono tutti i diritti d'utilizzazione in base al punto 2.1. Qui di seguito è stabilito relativamente alle singole utilizzazioni per quali repertori è necessaria l'autorizzazione secondo questa tariffa e per quali altri un'autorizzazione speciale.

Utilizzo	autorizzato secondo questa tariffa	autorizzazione speciale necessaria
Diffusione di opere e prestazioni rese disponibili, trasmesse o ritrasmesse	tutti i repertori	
Diffusione differita di opere e pre- stazioni rese disponibili, trasmesse o ritrasmesse	musica (diritti d'autore) e repertorio Swissperform concernente supporti sonori e audiovisivi in commercio	tutti gli altri repertori in questione
Esecuzione di opere e prestazioni mediante l'utilizzo di supporti so-nori in commercio	musica (diritti d'au- tore) e repertorio Swissperform	tutti gli altri repertori in questione
Esecuzione di opere e prestazioni mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi in commercio	musica (diritti d'au- tore) e repertorio Swissperform	altri repertori in que- stione (in particolare di- ritti d'autore dei film, di regola rappresentati dai produttori e distributori di film)
Esecuzione di opere e prestazioni mediante l'utilizzo di supporti sonori e audiovisivi non disponibili in commercio	musica (diritti d'autore)	tutti gli altri repertori in questione
Registrazione su supporti sonori (esclusivamente per gli utilizzi pre- visti da questa tariffa)	musica (diritti d'autore)	tutti gli altri repertori in questione

2.3 La ricezione di opere e prestazioni nell'ambito di servizi cosiddetti on-demand non è invece regolamentata da questa tariffa.

B. Società di gestione

- 3 La SUISA è per questa tariffa rappresentante delle società di gestione:
 - PROLITTERIS
 - SOCIETE SUISSE DES AUTEURS (SSA)
 - SUISA
 - SUISSIMAGE
 - SWISSPERFORM

C. Indennità

4 L'indennità viene calcolata in base alla superficie, rispettivamente per la musica-onhold, in base al numero delle linee telefoniche pubbliche.

Per superficie s'intende quella su cui emissioni/esecuzioni sono udibili o visibili, inclusa la superficie occupata dai mobili, nonché la superficie delle camere d'hotel.

Se la superficie non è determinabile, ma lo è il numero dei posti, vale per posto una superficie di 5 m².

5 Indennità di base

Su superfici di 1000 m² e/o fino a 200 linee pubbliche l'indennità di base ammonta per mese solare e per luogo d'utilizzo (ufficio, negozio, azienda, ecc.) a:

	Diritti d'autore		Diritti di protezione affini		Totale	
Utilizzi audio	CHF	14.40	CHF	4.80	CHF	19.20
Utilizzi audiovisivi	CHF	15.60	CHF	5.20	CHF	20.80

6 Indennità supplementare

Nel caso di superfici superiori a 1000 m² e/o con più di 200 linee pubbliche, oltre all'indennità di base va versato un ulteriore compenso per la superficie o il numero di linee pubbliche eccedenti, per mese solare e per luogo d'utilizzo:

	Diritti d'autore	Diritti di protezione affini	Totale
a) fino a 3000 m² e/o fino a 600 linee pubbliche	CHF 42.48	CHF 14.18	CHF 56.66
b) fino a 5000 m² e/o fino a 1000 linee pubbliche	CHF 85.05	CHF 28.35	CHF 113.40
c) oltre 5000 m² e/o oltre 1000 linee pubbliche	CHF 127.58	CHF 42.54	CHF 170.12

- 7 Disposizioni particolari per le celle carcerarie
 - Per i gestori di carceri, l'indennità è calcolata esclusivamente in base al punto 5, non è quindi applicabile il punto 6.
- 8 Ribasso per agevolazioni d'incasso
- 8.1 I clienti che versano l'indennità per le utilizzazioni che rientrano in questa tariffa a Billag SA, hanno diritto ai seguenti ribassi, qualora si attengano alle disposizioni della presente tariffa:1
 - 10 % sulle indennità previste al punto 51
 - 10 % sulle indennità previste al punto 61
- 8.2 I clienti per i quali è applicabile una delle quattro condizioni seguenti, hanno diritto ad un ribasso del 5 % sulle indennità previste ai punti 5 e 6, qualora si attengano alle disposizioni della presente tariffa:
 - Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione del canone in base alla LRTV, il cliente ha versato l'indennità a Billag SA in base alla TC 3a.
 - Al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione del canone in base alla LRTV, il cliente è iscritto direttamente alla SUISA e a partire da questa data, acconsente alla conduzione delle sue relazioni di licenza tramite il sistema online della SUISA.
 - Al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione del canone in base alla LRTV, il cliente non è ancora iscritto alla SUISA; notifica le sue utilizzazioni in base a questa tariffa ai fini della gestione tramite il sistema di notifica online della SUISA e comunica tutte le informazioni richieste ai fini del calcolo dell'indennità.
 - Il cliente versa l'indennità dovuta in base alla presente tariffa ad un'organizzazione mantello attiva in tutto il Paese, incaricata dalla SUISA all'incasso centrale per tutti i suoi membri.

D. Supplemento in caso di violazioni della legge

- 9 Le indennità in base al capoverso C raddoppiano, se:
 - vengono utilizzati repertori, senza aver acquisito un'autorizzazione dalla SUISA
 - l'organizzatore fornisce intenzionalmente o per grossolana negligenza indicazioni inesatte o incomplete.
- 10 Una pretesa per danni e interessi superiori è riservata.

E. Imposta sul valore aggiunto

Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o

¹ Questa disposizione diventa priva di oggetto con l'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione secondo la LRTV.

dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2017: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

6

F. Conteggio

- 12 Gli utenti trasmettono i luoghi d'utilizzo da loro gestiti (incluso l'indirizzo completo), nonché tutte le ulteriori indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità, entro un periodo di 10 giorni dall'inizio dell'utilizzo delle opere o di altri beni protetti. La notifica rimane valida per tutte le fatture fino alla comunicazione di una modifica. Spetta all'utente notificare spontaneamente alla SUISA una modifica entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente. La SUISA adegua di conseguenza la fattura relativamente all'anno precedente nonché le fatture future. Le fatture vengono di regola emesse con riferimento a un anno solare.
- 13 Gli utenti forniscono, su richiesta, tutti i giustificativi necessari alla verifica di queste indicazioni.
- 14 Se le indicazioni o i giustificativi non vengono inoltrati entro il termine previsto neanche dopo sollecito scritto o se l'accesso ai libri contabili viene rifiutato, la SUISA può procedere alla stima delle indicazioni e approntare la fattura sulla base di questa. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

G. **Pagamenti**

- 15 Le indennità vanno pagate entro 30 giorni dalla fatturazione. In caso di pagamento entro i termini fissati, l'autorizzazione per l'utilizzazione nel periodo calcolato si intende concessa.
- 16 La SUISA può esigere garanzie da organizzatori che non adempiono i loro obblighi di pagamento entro il termine fissato.

Н. Elenchi della musica utilizzata e dei supporti sonori utilizzati

17 Le società di gestione rinunciano a questi elenchi a meno che non li richiedano espressamente nell'autorizzazione.

I. Periodo di validità

- Questa tariffa è valida dall'entrata in vigore del novo sistema di riscossione secondo la LRTV fino al 31 dicembre 2021. Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno fino al più tardi al 31 dicembre 2026, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.

J. Disposizioni transitorie¹

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione del canone in base alla LRTV, Billag SA riscuote per conto delle società di gestione l'indennità per la ricezione di emissioni in base a questa tariffa unitamente al canone per la ricezione di tipo professionale e commerciale di programmi ai sensi dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). I dettagli sono regolamentati da un contratto tra Billag SA e la SUISA. I clienti che durante il suddetto periodo pagano le indennità a Billag SA in base a questa tariffa, hanno diritto ad un ribasso per agevolazioni d'incasso in base al punto 8.1.1

_

¹ Questa disposizione diventa priva di oggetto con l'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione secondo la LRTV.